

SEPARAZIONE E DIVORZIO. NUOVA PROCEDURA AMMINISTRATIVA.

Informativa sulle novità, in vigore da poco tempo, introdotte dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni, nella Legge n. 162/2014.

SEPARAZIONE E DIVORZIO:

Separazioni e Divorzi in Comune

E' attivo presso l'ufficio dello stato civile - anagrafe del Comune di Casarsa della Delizia il servizio di trascrizione nei registri dello stato civile delle "Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Dal giorno 11 dicembre 2014 è attivo inoltre anche il servizio di "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile".

Come fare per:

Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014).

Il servizio è riservato agli avvocati ed è relativo esclusivamente ai matrimoni celebrati in Casarsa della Delizia, sia con rito civile che religioso, ovvero celebrati all'estero ma trascritti nei registri di stato civile di Casarsa della Delizia.

Per la trascrizione è necessario consegnare:

- Copia autenticata dell'atto di convenzione di negoziazione, da cui risulti l'assistenza di almeno un avvocato per parte;
- Certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all'interno della convenzione);
- Nulla Osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'avvocato che consegna l'atto, per la notifica dell'avvenuta registrazione.
- L'avvocato deve consegnare l'atto per la trascrizione entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto + nulla osta o autorizzazione). In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati" precedenti.

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014).

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all'ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l'assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

E' necessario versare un diritto fisso di € 16,00 al momento della dichiarazione (Deliberazione di G.C. n. 181 del 17/12/2014).

I coniugi se sono residenti in Casarsa della Delizia possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio, altrimenti, se non sono residenti in Casarsa della Delizia, per accedere al servizio il matrimonio deve essere stato celebrato in Casarsa della Delizia o, se celebrato all'estero, trascritto nei registri di stato civile di Casarsa della Delizia.

I coniugi devono obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale dello stato civile, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio. Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall'Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che saranno inserite all'interno dell'atto di accordo, relative a:

- assenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap

grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;

- luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell'iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Casarsa della Delizia.

In presenza di quanto sopra, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l'accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento di natura patrimoniale, come assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale ecc. In queste ipotesi infatti non è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell'atto dichiarativo contenente l'accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo.

Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l'accordo, questo perderà ogni valore; se invece compaiono e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.

In ogni caso, l'Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell'accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.